



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

I nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Le garanzie nell'ambito della disciplina dei depositi Iva

Le correzioni del modello Redditi SC 2017 per le società in regime di branch exemption

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il giudizio di inerenza per la deducibilità delle royalties infragruppo

L'onere della prova in materia di accertamento delle imposte sui redditi

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La nullità dell'atto impositivo in assenza del contraddittorio endoprocedimentale

L'impugnabilità degli interpelli disapplicativi della disciplina CFC

I nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Agenzia delle entrate – Circolare del 17 gennaio 2018, n.1/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'art.19 del Decreto Iva, in seguito alle modifiche apportate dal dl 24 aprile 2017, n.50. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- il diritto alla detrazione dell'imposta, relativa ai beni e servizi acquistati o importati, sorge nel momento in cui l'Iva diviene esigibile, ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione, deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) sostanziale, dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) formale, del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art.21 del Decreto Iva;
- le note di credito, di cui all'art.26 del Decreto Iva, dovranno essere emesse al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione;
- per i soggetti sottoposti al regime di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*), di cui all'art.17-ter del Decreto Iva, che decidano di optare per l'esigibilità anticipata dell'imposta, il diritto alla detrazione dell'Iva gravante sugli acquisti potrà essere esercitato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia (i) alla ricezione della fattura ovvero (ii) alla registrazione della stessa, a condizione che il soggetto per cui trova applicazione la disciplina dello *split payment* sia già in possesso della relativa fattura di acquisto.

[torna su](#)

Le garanzie nell'ambito della disciplina dei depositi Iva

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 16 gennaio 2018, n.5/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prestazione delle garanzie nell'ambito della disciplina dei depositi Iva, di cui all'art.50-bis del dl 30 agosto 1993, n.331, in seguito alle modifiche introdotte dall'art.4, comma 7, del dl 22 ottobre 2016, n.193. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- la garanzia prestata dal soggetto che procede all'immissione dei beni nel deposito (c.d. garanzia in entrata) deve avere durata temporale sino alla comunicazione, da parte del soggetto che procede all'estrazione dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione dell'imposta;
- la garanzia prestata dal soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva (c.d. garanzia in uscita), deve avere validità di 6 mesi a partire dal momento in cui si perfeziona tale adempimento;
- non è necessario prestare garanzia in uscita nel caso in cui vi sia coincidenza tra il soggetto che estrae i beni dal deposito Iva e chi li ha introdotti a seguito di importazioni da Paesi Extra Ue.

[torna su](#)

Le correzioni del modello Redditi SC 2017 per le società in regime di *branch exemption*

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 15 gennaio 2018, n.4/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi delle società che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato l’opzione per la *branch exemption* di cui all’art.168-ter del Tuir. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in relazione al modello Redditi SC 2017:

- il primo modulo del “quadro RF” deve essere compilato dal soggetto che presenta la dichiarazione, mentre i successivi moduli vanno compilati per determinare il reddito o la perdita delle singole stabili organizzazioni, apportando al risultato del rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i criteri dettati dall’art.152 del Tuir, le variazioni in aumento e in diminuzione relative alla singola *branch* e previste dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- nel prospetto relativo all’agevolazione “Aiuto alla crescita economica” (ACE) del primo modulo del “quadro RS”, sono indicati i dati inerenti esclusivamente alla casa madre, mentre a partire dal secondo modulo del “quadro RS”, il dichiarante deve riportare i dati della singola *branch*;
- il valore della produzione netta relativa alla *branch* esente, da scomputare dal valore della produzione netta, essendo determinato in via analitica sulla base del rendiconto economico e patrimoniale, va escluso dalla base imponibile Irap.

[torna su](#)

Il giudizio di inerenza per la deducibilità delle *royalties* infragruppo

Corte di Cassazione – Ordinanza dell’11 gennaio 2018, n.450

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità delle *royalties* versate nell’ambito di rapporti infragruppo. Secondo la Suprema Corte, un costo è inerente, e quindi deducibile dal reddito d’impresa se (i) è correlato all’attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo in questo modo i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa e (ii) a prescindere dall’utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito.

[torna su](#)

L’onere della prova in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 dicembre 2017, n.30149

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti di deducibilità dei costi concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, in caso di operazioni infragruppo, di cui all’art.110, comma 7 del Tuir, intercorse con società estere controllate o controllanti, l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova dell’esistenza della operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, di contro, il contribuente che intende contestare la pretesa impositiva deve fornire la prova che, il corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l’operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni.

[torna su](#)

La nullità dell'atto impositivo in assenza del contraddittorio endoprocedimentale

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia – Sentenza del 29 dicembre 2017, n.374/2/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia ha fornito alcuni chiarimenti in tema di contenzioso tributario, e nello specifico in merito alla nullità dell'atto impugnato, nel caso in cui lo stesso, avente a oggetto imposte non armonizzate, non sia stato preceduto da un contraddittorio endoprocedimentale. In particolare, la Commissione, ricordando che tale contraddittorio è obbligatorio per le imposte di origine comunitaria, ha osservato come, l'atto impugnato è sanzionato con la nullità nel caso in cui, attraverso tale fase endoprocedimentale, il contribuente avrebbe potuto addurre elementi difensivi non fittizi o strumentali, che avrebbero portato all'emissione di un diverso atto impositivo.

[torna su](#)

L'impugnabilità degli interpelli disapplicativi della disciplina CFC

Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sentenza del 26 ottobre 2017, n.6252/1/2017

La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di impugnazione da parte del contribuente dell'interpello disapplicativo, ai sensi dell'art.167, comma 5 del Tuir, della disciplina relativa alle *Controlled foreign companies* (c.d. CFC) di cui all'art.167, comma 1 del Tuir. In particolare, secondo la Commissione, tale interpello disapplicativo è assimilato all'interpello interpretativo, di cui all'art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), e di conseguenza, si traduce sempre in un atto di natura non provvedimentale che, come tale, non vincola il contribuente. Inoltre, osserva la Commissione, qualsiasi atto per essere impugnabile deve essere finalizzato a rendere nota una pretesa erariale definitiva e compiuta.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it